LEGISLATURA XVII — 12 SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1891

videnzialmente comparsi, mentre prima si diceva esaurito il fondo, si ripari all'inconveniento deplorato che colpisce molti Comuni; i quali si trovano già di avere stanziato nell'attivo dei propri bilanci le somme a norma della legge del 1886, e quando si è venuti al quatenus il Ministero ha detto loro: 4 il fondo è esaurito, eppoi il Consiglio di Stato dà ragione a me e torto a voi.

Ecco le due esservazioni che io doveva fare all'onorevole ministro della pubblica istruzione, e a cui attendo una sua breve, illuminata risposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanelli.

Giovanelli. Prima di dare il mio voto favorevole alla riduzione proposta di altre 500,000 lire sul concorso che lo Stato deve dare a tutti i Comuni del Regno a' termini della legge 11 aprile 1886, mi fo lecito di sottoporre alla Commissione del bilancio e all'onorevole ministro alcuni dubbi che sorgono nella mia mente. L'onorevole ministro, la Commissione e la Camera sanno meglio di me come il Parlamento, impensierito della necessità di dare esecuzione alla legge sull'istruzione obbligatoria, con la legge 11 aprile 1886 stabilì all'articolo 3 che si devesse ogni anno nel bilancio dell'istruzione pubblica inscrivere la somma di 3,000,000 di lire per concorso dello Stato nelle spese che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari, e poscia stabili le norme per la distribuzione di questo concorso; ond'io credo di essere nel vero dicendo che il concorso medesimo è dovuto a tutti i Comuni dello Stato i quali hanno aumentato gli stipendi dei maestri elementari nei limiti stabiliti da quella legge.

Ora quando il ministro viene a proporre una riduzione di 500,000 lire, che con l'altra, precedentemente introdotta, di 500,000 lire, porta la somma a 2,000,000, mi si presenta questo dubbio: possiamo noi, con un capitolo di bilancio, modificare una legge organica? Ricordo all'onorevole ministro l'esempio del suo collega ministro dei lavori pubblici, il quale, volendo diminuire il concorso dello Stato in favore dei Comuni per le strade obbligatorie, ci ha proposto una legge speciale, dandoci i motivi della progettata riduzione. Ma passiamo pur sopra a questa difficoltà.

· Un altro dubbio mi si affaccia alla mente ed è questo. L'articolo terzo della legge 11 aprile 1886, per sottoporre al controllo del Parlamento l'opera del Ministero, stabiliva nell'ultimo capoverso, che ogni anno l'elenco dei contributi pagati ai Comuni dovesse essere allegato al bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Or bene, questo elenco non venne mai presentato al Parlamento. E solamente al presente bilancio è allegato un elenco dei contributi dati dallo Stato, ma non per Comuni, come vuole la legge, ma per Provincie. Da questo elenco si vede che ad alcune Provincie nulla si diede; perchè, si disse, non venne presentato il ruolo. Quindi la colpa dei Comuni negligenti si fa pesare, con questo erroneo sistema, a danno dei Comuni diligenti.

Ma andiamo pure avanti. Nella nota di variazioni del 2 marzo 1891, per giustificare la ulteriore riduzione di lire 500 mila, si parte da un conto degli stanziamenti, conto che è inesatto. Vedrà l'onorevele ministro come in questo conto si ponga per base che nel 1889 si stanziarono 3,100,000 lire, mentre è verità di fatto che soli 3 milioni furono stanziati. Quindi io dubito assai che questo conto sia informato tutto ad errori, come è erronea questa cifra alla quale ho accennato.

Ma non basta. In questa nota si dice che il Ministero della pubblica istruzione ha a sua disposizione la somma di lire 3,459,000; diguisachè, ponendo per base che basti per l'esecuzione della legge, la somma di 2,500,000 lire e stanziando ora due milioni, si avrà nei residui la somma necessaria a costituire il fondo dei 3,000,000. Questo è il senso della nota di variazione. Ma in questa nota leggo che queste lire 3,459,000 sono residui non impegnati. Ora desidererei che il ministro mi spiegasse come possa ciò avvenire di fronte all'articolo 2 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Questo articolo 2 della legge Giolitti, 11 luglio 1889, stabilisce che, per le spese iscritte nella parte ordinaria del bilancio, le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio debbano andare in economia. E poi seguita col dire che si considerano somme impegnate quelle che si debbano pagare o per contratto o per compenso d'opera prestata, o di forniture fatte nel corso dell'esercizio.

Ora, se è vero che questi residui non erano ancora impegnati, alla fine dell'esercizio 1889-90, per la legge di contabilità, essi dovevano essere portati in economia; e ove il Ministero non lo avesse fatto, la Corte dei conti, vindice della regolare contabilità dello Stato, avrebbe obbligato il Ministero a farlo.

Ma vi è qualche cosa di più

Ho sott'occhio il volume contenente il rendiconto generale consuntivo, presentato dall'ono revole Grimaldi nella tornata del 18 dicembre 1890